



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE SANDRO PERTINI

codice meccanografico Istituto: **NAIS07900T**



ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI: **COMMERCIALE & SOCIO SANITARIO** NARC07901R
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO: **TURISMO & AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING** NATN079012
LICEI: **SCIENZE UMANE** Opzione ECONOMICO SOCIALE & **SCIENTIFICO** Opzione SCIENZE APPLICATE NAPM079019
Via Lombardia, N. 39 80021 AFRAGOLA (NA) Telefono 0818601900 - 0818526117 fax 0818521366
e-mail nais07900t@istruzione.it sito web: www.istitutopertini.net posta certificata: nais07900t@pec.istruzione.it
c/c postale 19181809 codice fiscale 93005450635

Circolare interna del 04/03/2023

I.S.I.S. - "SANDRO PERTINI"-AFRAGOLA
Prot. 0002147 del 04/03/2023
VII-1 (Uscita)

Al personale docente e ATA
Sede
Al Direttore SGA –sede
Alla RSU – sede
All'albo e sul sito web dell'istituto

Oggetto: Mobilità 2023-2024 - istruzioni per le istanze e per l'individuazione di eventuali perdenti posto

La mobilità 2023/2024 è stata definita. Confermato, anche per il corrente anno scolastico, il CCNI del 6/3/2019 e pubblicate le OO.MM. n° 36 (afferente al personale docente e ata) e n° 38 (per i docenti di religione cattolica) dell'01/03/2023. I punti salienti dell'accordo sono riportati nei paragrafi a seguire.

Scadenze

<i>Mobilità: scadenze, revoche e pubblicazione dei movimenti</i>				
<i>Tipologia di personale</i>	<i>scadenza</i>	<i>Termine ultimo per l'inserimento al SIDI dei posti disponibili</i>	<i>Revoca</i>	<i>Pubblicazione dei movimenti</i>
Docenti tutti	Dal 06/03/2023 al 21/03/2023	27/4/2023	02/5/2023 <small>La revoca dell'istanza di mobilità è consentita se presentata 10 giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all'ufficio dei posti disponibili.</small>	24/5/2023
Personale educativo	Dal 09/3/2023 al 29/3/2023	22/04/2022	03/5/2023	29/5/2023
Personale ATA	Dal 17/03/2023 al 03/04/2023	06/05/2022	11/5/2023	01/06/2023
Docenti di religione	Dal 21/3/2023 al 17/04/2023		22/5/2023	30/5/2023

Vincolo triennale su scelta puntuale di scuola (art. 2, comma 2, del CCNI)

Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia di trasferimento che di passaggio di cattedra o ruolo, **avendo espresso una richiesta puntuale di scuola**, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Tale vincolo opera anche **all'interno dello stesso comune di titolarità (stessa o diversa scuola di titolarità)** per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per i passaggi di cattedra o ruolo, **anche qualora sia stato espresso un codice sintetico** ("comune" "distretto" "distretto subcomunale"). In questo caso, **il vincolo non si applica**:

1. ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'articolo 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui l'1/9/2021 o l'1/9/2022 abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
2. ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata l'1/9/2021 o l'1/9/2022, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;
3. se la scuola ottenuta al di fuori del comune di titolarità è stata indicata con il codice sintetico "comune" o "distretto" nel modulo-domanda.

Vincolo triennale per i neoassuntidall'a.s. 2022/23 (Decreto 36/2022 – modifica art. 13 d.lgs. 59/2017)

Tali docenti possono presentare per l'a.s. 2023/24 domanda con "riserva" in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto (solo per l'a.s. 2023/24). In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la domanda sarà bloccata. Tutti i **docenti neoimmessi in ruolo dal concorso, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023**, non possono presentare domanda di trasferimento o passaggio di cattedra o ruolo, **provinciale e interprovinciale**, per tre anni scolastici (incluso l'anno di prova). **Per il Ministero sono compresi anche i neoassunti dalle Graduatorie ad esaurimento.** In questo caso, il vincolo non si applica:

1. in caso di sovrannumero o esubero;
2. se beneficiari dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste familiare con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso (o di inserimento nelle GAE).

Vincolo triennale per tutti i docenti che hanno ottenuto nell'a.s. 2022/23 (o che otterranno per gli aa. ss. successivi) un movimento in altra provincia (Decreto Sostegni BIS 73/2021).

Tutti i docenti che hanno ottenuto nell'a.s. 2022/23 e successivi un trasferimento o passaggio di cattedra o ruolo in altra provincia, sia con l'espressione del codice puntuale di scuola, sia utilizzando un codice sintetico ("comune", "distretto" o "provincia"), non potranno presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. In questo caso, il vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'articolo 13 del CCNI (punto I, III, IV, VI, VII e VIII) e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto o ottengano la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.

Neoimmessi in ruolo a.s. 2022/2023

Non possono presentare domanda provinciale e interprovinciale per l'a.s. 2023/24.

Sono salve eventuali deroghe per chi è in soprannumero, in esubero o per chi è beneficiario dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste familiare con grave disabilità), per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso o per l'inserimento nelle GAE.

Tali docenti possono presentare domanda per l'a.s. 2023/24 con "riserva" in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto (solo per l'a.s. 2023/24). In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la domanda sarà bloccata.

Procedura per le Revoche

Per la revoca, fa fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l'istanza di revoca ovvero quello dell'ufficio ricevente o la ricevuta della pec.

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse.

E' consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta dieci giorni prima della comunicazione dei posti al SIDI. L'invio è consentito solo con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale (es: posta elettronica certificata).

Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell'art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

Modalità di presentazione istanze

Per il personale docente di ogni ordine e grado e per il personale ATA che intendono presentare domanda di mobilità territoriale volontaria o professionale è obbligatoria la procedura online.

Il personale scolastico destinatario di una nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, o il personale dichiarato perdente posto, presenterà l'istanza secondo il modello di domanda scaricabile dal sito del MPI e trasmesso all'Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite l'istituzione scolastica di servizio con modalità della posta elettronica certificata.

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande.

Individuazione perdenti posto docenti e ATA

Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall'O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle graduatorie relative agli insegnanti e/o ATA titolari.

A tal fine, sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio.

Il dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenza di cui al punto I), III), IV) e VII) dell'art. 13 - sistema delle precedenza - del CCNI 8/4/2016, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie stilate devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.

I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato

nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente.

La proroga dei termini si estende anche all'eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.

Tutti il personale entrato a far parte dell'organico 2022/2023 è tenuto a presentare la scheda per la rilevazione del punteggio tramite posta elettronica dell'Istituzione scolastica all'indirizzo NAIS07900T@ISTRUZIONE.IT. In assenza di istanza, si procederà a valutare solo i titoli desumibili d'ufficio. Tenuto conto delle scadenze indicate in premessa (21/03 per il personale docente e 03/04 per il personale ATA) e che le graduatorie provvisorie di eventuali perdenti posto devono essere pubblicate, rispettivamente, entro il 05/4 per il personale docente ed entro il 18/4 per il personale ATA, la scadenza per la presentazione delle istanze di aggiornamento di titoli e servizi sono:

personale docente: entro il 31/3/2023 ore 14.00;

personale ATA: entro il 13/4/2023 ore 14.00.

Il personale già graduato da questo istituto nel precedente anno scolastico, presenterà la scheda solo se ha ulteriori titoli oggetto di valutazione.

Il personale che ha titolo all'escusione dalla graduatoria interna è tenuto, entro la data sopra indicata, a presentare istanza di conferma dei motivi dell'esclusione.

Si rammenta che la graduatoria di eventuali perdenti posto dei docenti è unificata per tutti e tre indirizzi.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Si allegano le schede del punteggio relative al personale docente e ATA i quali sono tenuti a scaricarla, compilarla e consegnarla al seguente indirizzo di posta elettronica: nais07900@istruzione.it

MODELLO A per docenti non inseriti in graduatoria 2021/2022;

MODELLO A2 per docenti inseriti in graduatoria 2021-2022 e devono aggiornare;

MODELLO B per ATA non inseriti in graduatoria 2021-2022;

MODELLO B1 per ATA inseriti in graduatoria 2021-2022 e devono aggiornare;

MODELLO C docenti e ATA che confermano il diritto ad essere esclusi anche dalle graduatorie interne per l'a.s. 2022/2023.

Afragola, 04 marzo 2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Adele Mormile
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)